

**ISTRUTTORIA LEGISLATIVA SUL PROGETTO DI LEGGE
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
AL CAPITALE DI IMPRESA
(AC. 2258 Rizzetto).**

**MEMORIA SCRITTA INDIRIZZATA
ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
VI – FINANZE
CAMERA DEI DEPUTATI**

Roma, 2 luglio 2025

1. **“Cooperazione Finanza Impresa, Soc. coop. p.a. - CFI”:**

- è una società cooperativa per azioni costituita nel 1986 ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge n. 49/1985, modificata dalla Legge n. 57/2001 (c.d. “Legge Marcora”) e opera in qualità di **“investitore istituzionale destinato alle società cooperative”** (art. 111octies, Disp. Att. Cod. civ.);
- è una **società partecipata e vigilata dal Ministero delle Imprese e del made in Italy**, che detiene il 98% del capitale sociale sottoscritto e versato e, per esplicita previsione normativa, nomina un componente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- in ragione delle peculiari disposizioni legislative cui è sottoposta, è **“strumento finalizzato al perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico”** (Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 20.12.2019);
- **opera, dal 1986, ai sensi della c.d. “Legge Marcora”, per promuovere e sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di imprese cooperative costituite da lavoratori**, in particolare di quelle costituite dagli stessi per il salvataggio e il rilancio di imprese in crisi (c.d. operazioni di Workers Buy Out).

La presente memoria è, pertanto, **incentrata prevalentemente sui profili che sono propri dell’attività della Società e della sua Legge istitutiva** e, quindi, la **promozione della partecipazione diretta dei lavoratori** alla proprietà, alla gestione e ai risultati delle imprese in cui operano, **attraverso lo strumento della società cooperativa**.

2. Il Disegno di Legge in esame si muove nel solco delle disposizioni introdotte, recentemente, dalla **Legge 15 maggio 2025, n. 76** che, in particolare,

- all’articolo 5 introduce agevolazioni tributarie ulteriori – sia pure limitatamente all’esercizio 2025 – in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di esercizio non inferiori al 10% degli utili complessivi;
- all’articolo 6, prevede che le imprese possano prevedere piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, nonché l’attribuzione di azioni ai dipendenti in sostituzione di premi di risultato.

L’iniziativa legislativa in esame introduce una **nuova fattispecie agevolativa** prevedendo - con l’introduzione della nuova lettera g1) dell’art. 51 comma 2 TUIR – che, nei **limiti dell’importo di 5mila euro**, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed è esente dall’imposta sostitutiva del 10 per cento, il valore delle azioni offerte a particolari categorie o alla generalità dei dipendenti, al ricorrere delle seguenti **condizioni**:

- i dipendenti beneficiari devono essere titolari di un **rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, con la qualifica legale di **operai o impiegati** ed aver percepito nel precedente periodo d’imposta un reddito da lavoro dipendente **inferiore a 40 mila euro**;
- il **rapporto di lavoro non deve interrompersi**, per qualsiasi ragione o causa, entro i **ventiquattro mesi** successivi alla data di percezione delle azioni;
- le **azioni non devono essere** riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro, o comunque **cedute**, prima che siano trascorsi **ventiquattro mesi** dalla percezione.

Inoltre, la medesima disposizione attribuisce ad **apposito accordo sindacale**, la facoltà di incrementare a **7 mila euro** il limite, nonché di estendere il periodo temporale di cui sopra da ventiquattro mesi fino a un massimo di **quarantotto mesi**, con conseguente possibilità di aumentare l’importo fino a un massimo di **10mila euro**.

3. Giova, in primo luogo, **osservare che l’iniziativa legislativa in esame si muove molto opportunamente nella direzione di incrementare e agevolare la partecipazione dei lavoratori dipendenti al capitale e ai risultati di gestione delle imprese**, rappresentando, quindi, un passaggio positivo nella direzione di **dare piena attuazione all’art. 46 della Costituzione**, secondo il quale *“la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”*.

Coerentemente con la volontà di perseguire tale obiettivo di valore costituzionale, **si ritiene opportuno operare nella direzione:**

- di prevedere l'**introduzione di meccanismi strutturali ed organici** di partecipazione dei lavoratori dipendenti al capitale e ai risultati economici delle imprese;
 - di **semplificare e stabilizzare nel tempo la disciplina fiscale agevolativa**, anche al fine di fornire a imprese e lavoratori interessati un quadro normativo di agevole comprensione e valutazione.
4. Sembra opportuno, quindi, che **a partire dall'iniziativa legislativa in esame si pervenga ad una disciplina agevolativa più generale e strutturale**, prevedendo che:
- l'**agevolazione** in esame sia prevista **per tutti i lavoratori dipendenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, eliminando le limitazioni connesse alla qualifica legale del rapporto di lavoro e al reddito percepito;
 - la **misura dell'agevolazione** riconosciuta sia **indipendente dalla presenza o meno di un preventivo accordo sindacale** al riguardo;
 - la **misura dell'agevolazione** sia **correlata al periodo di detenzione obbligatoria della partecipazione**, elevando, ad esempio, il limite indicato a 7mila euro per partecipazioni obbligatoriamente detenute per almeno 48 mesi e a 10mila euro per quelle detenute per almeno 72mesi;
 - l'**agevolazione** in esame sia **prevista per tutte le forme tecniche di partecipazione al capitale d'impresa**, quale che sia la forma giuridica da queste assunta ("azioni" per le società per azioni o "quote" per le società a responsabilità limitata).
5. La **disciplina** in esame deve, tuttavia, **essere raccordata con l'ordinamento dell'impresa cooperativa** – dettato dagli articoli 2511-2548 del Codice civile e, per quanto nello specifico riguarda le cooperative tra lavoratori, dalla Legge n. 142/2001. Tale disciplina, infatti, **pone tale tipologia di imprese in una posizione assiologicamente superiore rispetto ad ogni altra tipologia societaria**, in ordine alla possibilità di dare attuazione e realizzazione ai valori costituzionali in esame e, in particolare, **in ordine alla possibilità di attribuire ai soci lavoratori i risultati economici dell'impresa**. Le società cooperative, infatti, - e, in particolare le cooperative costituite tra lavoratori per assicurare la gestione di un'impresa – in quanto improntate al mutualismo e alla assoluta democraticità di funzionamento interno (c.d. principio "una testa un voto") rappresentano una **forma di diretta integrazione democratica dei lavoratori nel capitale, nella gestione e nell'accesso diretto ai risultati dell'attività economica** ed imprenditoriale realizzata. **Dal punto di vista dell'ordinamento italiano, la "cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata", realizza "ex se" gli scopi di inclusione democratica delle persone e dei lavoratori nei processi economici ed imprenditoriali** e che, proprio per tale motivazione è meritevole del riconoscimento dettato dall'articolo 45 della Costituzione. Così si esprime, al riguardo, la Corte Costituzionale: *"la giustificazione della protezione stessa è comunemente rinvenuta nella più stretta inerenza che la "funzione sociale" presenta nell'organizzazione cooperativistica rispetto a quella che la detta funzione riveste nelle altre forme di organizzazione produttiva. Funzione sociale che qui viene individuata nella congiunta realizzazione del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della produzione stessa"* (così C. Cost 18 luglio 1989, n. 408 e nello stesso senso C. Cost. 12 aprile 2022, n. 93); La **disciplina proposta in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale e ai risultati dell'impresa** deve, quindi, a nostro avviso, **riconoscere ed esplicitare come la tipologia cooperativa rappresenti – in sé e al meglio – la soluzione più idonea a perseguire gli scopi di assicurare il protagonismo e la partecipazione diretta dei lavoratori alla proprietà e alla gestione di un'impresa e ai suoi risultati**. Per ogni altra tipologia societaria, infatti, il perseguimento degli obiettivi della norma in esame può essere garantito solo inserendo deroghe al loro normale ordinamento al fine di agevolare ed accrescere la partecipazione di soggetti normalmente estranei alla proprietà e al governo dell'impresa.
6. Le considerazioni formulate al punto precedente acquisiscono particolare e speciale rilevanza per le **cooperative di lavoratori costituite per assicurare la gestione di un'impresa** e di un'attività economica. La **disciplina dettata per tale tipologia societaria**, infatti, **prevede:**

- che i **soci** dell'impresa siano i soci **lavoratori dell'impresa** stessa;
- che **solo i lavoratori dell'impresa possano assumere la qualifica di socio** e che tale duplicità di posizione (lavoratore-imprenditore in forma associata) costituisca la "norma" di funzionamento di tale tipologia giuridica, rispetto alla quale sono possibili deroghe motivate solo per la prima e transitoria fase del rapporto sociale (c.d. "soci in prova" ex art. 2527 co. 3 cod. civ.) o dalla libera scelta del lavoratore di non assumere la qualifica di socio;
- che, laddove la società preveda a fianco ai soci lavoratori la presenza di soggetti meri apportatori di capitali ("soci sovventori" ex legge 59/92 o "soci finanziatori" ex art. 2526 cod. civ.), la **gestione dell'impresa sia comunque assicurata dai soci lavoratori**;
- che il diritto di voto nelle assemblee societarie dei "soci sovventori" e dei "soci finanziatori" e la loro partecipazione diretta agli Organi Sociali siano soggetti alle limitazioni previste dal vigente ordinamento (che li fissano ad un massimo di un terzo dei voti assembleari e ad un massimo di un terzo dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo).

Inoltre, per quanto attiene all'**accesso ai benefici economici e agli utili** realizzati dall'impresa di proprietà comune, va ricordato che, **nelle cooperative tra lavoratori**:

- l'art. 2545sexies cod. civ. prevede che i **risultati economici** dell'attività mutualistica dell'impresa **siano attribuibili ai soci lavoratori anche a titolo di ristoro** e, quindi, "proporzionalmente alla quantità e qualità dello scambio mutualistico" realizzato e all'apporto di ciascun lavoratore e non, come avviene per le società di capitali, in funzione del capitale detenuto dal singolo socio;
- le cooperative "a mutualità prevalente" – così come definite dall'art. 2512 e 2513 cod. civ. – sono **soggette a specifiche limitazioni in ordine agli utili distribuibili ai soci**, che non possono, in particolare, eccedere quanto stabilito all'art. 2514 co. 1 lettera a) cod. civ..

7. La **peculiarità dell'ordinamento cooperativo vigente** deve, quindi, a nostro avviso, portare il Legislatore a **coordinare strettamente la nuova disciplina** finalizzata a garantire la partecipazione dei lavoratori al capitale e ai risultati di impresa nelle società di capitali **rispetto a quella prevista per le società cooperative costituite tra lavoratori per l'esercizio in comune di un'attività d'impresa**.

In particolare, pervenire a tale auspicabile risultato implica prevedere nella disposizione normativa in esame:

- che le nuove disposizioni introdotte "**si applichino alle società cooperative, in quanto compatibili**";
- che i **meccanismi premiali** previsti per la distribuzione di utili di esercizio ai lavoratori si **applichino anche all'istituto del ristoro**, disciplinato dall'art. 2545sexies cod. civ., a prescindere dallo specifico trattamento contabile utilizzato.

8. Infine, coerentemente con il riconoscimento delle particolari modalità con cui le cooperative tra lavoratori realizzano gli obiettivi che si intendono perseguire, **appare opportuno e coerente con le finalità della norma in esame introdurre uno specifico "meccanismo premiale" finalizzato ad agevolare la capitalizzazione delle imprese cooperative da parte dei propri soci lavoratori**.

Tale previsione trova piena giustificazione nella necessità di sostenere la capitalizzazione delle imprese di diretta proprietà dei lavoratori, compensando le naturali difficoltà e limitazioni di investimento degli stessi.

Ciò potrebbe essere perseguito **prevedendo la detraibilità dall'Irpef, nei limiti del 19%, delle somme investite** – entro il limite massimo di 50.000 euro – **dai soci lavoratori a titolo di capitale sociale delle imprese cooperative**.

Una disposizione analoga è prevista, ad esempio, nell'ordinamento francese vigente.